



# COMUNE DI ANOIA

Istituito con Decreto Governativo il 04 maggio 1811

PIAZZA ARCIPRETE CANANZI N° 3 – 89020 ANOIA (R.C.)

www.comune.anoia.gov.it

## UFFICIO DEL SINDACO

**Ordinanza contingibile ed urgente - prot. n° 2943 del 07.07.2017**

**(art. 54 del D.lgs. 267/2000)**

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SEDE IDONEA AD OFFRIRE TEMPORANEO RICOVERO A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SINO ALLA COLLOCAZIONE DEFINITIVA PRESSO IDONEI CENTRI SPECIALIZZATI.

### Il Sindaco

Premesso:

**che** per lo sbarco in massa che si sta verificando negli ultimi mesi di migranti provenienti dal Nord e dal Sud Africa a causa di guerre, persecuzioni, povertà e mancanza di lavoro, è stata individuata dal Governo Nazionale la Città di Reggio Calabria quale Città di sbarco nell'ambito dell'operazione "Mare Nostrum", oggi "Triton", e tali migranti vengono accolti in strutture temporanee messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria;

**che** i minori stranieri non accompagnati al momento dello sbarco, dopo una prima identificazione e foto – segnalazione, sono affidati dalla Questura di Reggio Calabria, ai sensi dell' art. 403 c.c., al Settore Welfare del Comune di R.C., e collocati nelle strutture temporanee di accoglienza, insistenti sul territorio comunale e non, in attesa di essere collocati in strutture protette autorizzate ed accreditate per l'accoglienza dei minori;

**che** le strutture esistenti sul territorio comunale, provinciale e regionale regolarmente autorizzate dalla Regione Calabria, nonché, i Centri/Hub di prima accoglienza ad alta specializzazione, istituiti dal Ministero dell'Interno in Conferenza Unificata Stato/Regioni Rep. N. 77 del 10 Luglio 2014, sono ormai saturi e ciò impedisce il trasferimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza ed obbliga gli stessi alla permanenza nelle strutture temporanee di primissima accoglienza;

**che** le criticità del sistema d'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stato ripetutamente oggetto di valutazione da parte del tavolo di coordinamento istituito presso la Prefettura di Reggio Calabria, ma, purtroppo, non è stato possibile individuare modalità e risorse diverse per la gestione dell'accoglienza;



**che** con ripetute iniziative, alle quali il sottoscritto ha sempre partecipato, la Prefettura di Reggio Calabria ha coinvolto i Sindaci dell'intera Provincia per l'ampliamento della rete di solidarietà a tutto il territorio provinciale;

**che** in una delle ultime riunioni presso la Prefettura di Reggio Calabria si è affrontato, in particolar modo, l'emergenza del collocamento dei minori stranieri non accompagnati;

**che** anche alla Regione Calabria è stata rappresentata al fine di stimolare i necessari interventi di competenza della stessa, la situazione di criticità venutasi a determinare a seguito dei numerosi sbarchi al porto di Reggio Calabria e la mancanza di strutture autorizzate all'accoglienza dei minori;

**Visto** il D.Lgs 142/2015 e ss.mm.ii, in particolare, gli artt.18 e 19, che dettano norme in materia di migranti non accompagnati, prevedendo che *in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo;*

**Visto**, altresì, il comma 3-bis dell'art.19 del D.Lgs. n. 142/2015, introdotto dalla legge n. 160/2016, che prevede " *In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio"*

**Preso atto** che la Prefettura di Reggio Calabria Ufficio Territoriale del Governo ha pubblicato in data 6 ottobre 2016 una procedura aperta per l'affidamento della gestione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), presso strutture temporanee da individuarsi nell'ambito della città di Reggio Calabria e Provincia - CUP/CIG N. 6824001FC1 e ha in corso procedure per l'autorizzazione di strutture ai sensi del sopra richiamato art. 19 c.3 bis;

**Considerato che** a causa dei continui sbarchi nel porto di Reggio Calabria, le strutture messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale di tale Città sono insufficienti ad accogliere i minori stranieri non accompagnati affidati dalla Questura di Reggio Calabria al momento dello sbarco;

**Ritenuto**, pertanto, in assenza di disponibilità di posti in qualsivoglia struttura nella Città di Reggio Calabria, di dover individuare nel territorio di questo Comune una struttura da destinare alla prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di eliminare e/o prevenire ogni pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;



**Visto** l'esito degli accertamenti del sopralluogo effettuato al fine di acclarare le condizioni di fruibilità, dal punto di vista dell'agibilità, igienico sanitario, della sicurezza e conformità tecnica, **per l'immobile sito in Via Padre Vincenzo Idà in Anzio Superiore offerto in disponibilità dalla Madre Generale della Congregazione delle Suore Missionarie del Catechismo, Suor Bernardina Perez**, per far fronte all'emergenza immigrazione per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, gestito dalle stesse Suore;

**Preso atto che il Rappresentante Legale di tale Congregazione, Madre Generale Suor Bernardina Perez – C.F.: 91009650804 – P.IVA: 00340470806, ha dato la disponibilità ad accogliere n. 19 minori stranieri non accompagnati (MSNA) provenienti dagli sbarchi nel porto della Città di Reggio Calabria, presso la struttura sopra descritta;**

**Vista** la nota prot. 69214 del 5 luglio 2016, con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento Per le Libertà Civili e Dell'Immigrazione comunica alla Prefettura di ricorrere ai poteri previsti dall'art.54 del D.Lgs.267/2000 e che la conseguente accoglienza di minori può dar luogo al rimborso, a carico del Fondo Nazionale per i minori non accompagnati, per tramite della Prefettura, della somma di € 45,00 iva compresa, procapite/prodie;

#### **Visti**

L'art.54 del D.lgs 267/2000, per come da ultimo novellato dall'art. 8, del decreto legge n° 14/2017 convertito con legge n° 48 del 18 aprile 2017;

Lo Statuto comunale;

**Ritenuto** che ricorrono i presupposti per intervenire con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 54 sopra citato, in quanto:

- Il sovraffollamento delle strutture temporanee dislocate sul territorio della Città di Reggio Calabria, determina rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- al fine di rimuovere le predette situazioni di pericolo, è necessaria l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente idoneo ad individuare nel territorio del Comune di Anzio una Sede idonea per poter accogliere momentaneamente i minori non accompagnati ed assicurare, al contempo, agli stessi una sistemazione dignitosa e compatibile con le condizioni minime di accoglienza da assicurare;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 54 comma 4 d.lgs. n. 267/2000, è stata data comunicazione preventiva del presente provvedimento al Prefetto di Reggio Calabria;

**Dato atto** che gli oneri finanziari che derivano dal presente provvedimento sono a totale carico del Fondo Nazionale per i MSNA del Ministero dell'Interno, per come previsto dall'art.19 c.3-bis del D.Lgs.142/2015 per tramite della Prefettura, nel limite massimo di € 45,00 iva compresa, procapite/prodie;

per quanto precede

**ORDINA**



Rappresentante Legale della **Congregazione delle Suore Missionarie del catechismo**, con sede in Anoa in via Padre Vincenzo Idà, Madre Generale Suor Bernardina Perez – C.F.: 91009650804 – P.IVA: di accogliere temporaneamente, presso la struttura **anzidetta n. 19** minori stranieri non accompagnati (MSNA), provenienti dagli sbarchi verificatesi nell'ultimo periodo presso il porto della Città di Reggio Calabria, assicurando agli stessi le prestazioni previste per le strutture di prima accoglienza

**DISPONE**

La **notifica** della presente Ordinanza al Rappresentante Legale della Congregazione Suore Missionarie del Catechismo con sede in Anoa in via Padre Vincenzo Idà, Madre Generale Suor Bernardina Perez;

che la **presente** Ordinanza venga trasmessa via Pec a:

S.E. Prefetto di Reggio Calabria [protocollo.prefrc@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefrc@pec.interno.it)

Prefettura [immigrazione.prefrc@pec.interno.it](mailto:immigrazione.prefrc@pec.interno.it), - [cittadinanza.prefrc@pec.interno.it](mailto:cittadinanza.prefrc@pec.interno.it)

Procura per i Minorenni presso il Tribunale per i Minorenni di R.C.

[prot.procmn.reggiocalabria@giustiziacert.it](mailto:prot.procmn.reggiocalabria@giustiziacert.it)

Questura di Reggio Calabria: [anticrimine.quest.rc.@pecps.poliziadistato.it](mailto:anticrimine.quest.rc.@pecps.poliziadistato.it)

Commissariato della Polizia di Stato di Polistena: [comm.polistena.rc@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.polistena.rc@pecps.poliziadistato.it)

Comando Stazione Carabinieri di Cinquefrondi: [trc28396@pec.carabinieri.it](mailto:trc28396@pec.carabinieri.it)

Servizi sociali del Comune di Anoa: [servizisociali.anoia@asmepec.it](mailto:servizisociali.anoia@asmepec.it)

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo online del Comune, per giorni trenta.

Dalla residenza municipale  
Anoa, lì 07 luglio 2017

Il Sindaco  
Alessandro Demarzo



**COMUNE DI ANOIA**  
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)  
**RELATA DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Messo Comunale notificatore dichiaro di aver notificato egual copia del \_\_\_\_\_ presente al \_\_\_\_\_ sig. SUOR BERNARDINA PEREZ consegnandolo \_\_\_\_\_ in mano di DELLA S. GIOIA \_\_\_\_\_ del 08.07.17 alle ore 13 in ANOIA via PADRE VINCENZO IDA'

AL MESSO COMUNALE NOTIFICATORE

